

Allegato A) alla deliberazione n. **68** del **1 MARZO 2012**
Composto da n. 3 pagine

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN
PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA**

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris 110 e sedi periferiche in Vercelli, Via Verdi 27 e in Genova, Via Carrara 260, C.F. e P. IVA 05074080010, in seguito denominata "Scuola", nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott.ssa Rosa Antonella PELLEGRINI, nata il 25.02.1958 a Crotone, domiciliata ai fini della presente in Corso Galileo Ferraris 110 a Torino,

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna C.F./P. I.V.A. 00634880033, d'ora in poi denominata Azienda, in persona del Direttore Sanitario F.F. di Commissario - Dott. Renzo Sandrini, nato a Omegna (VB) il 4/10/1953, domiciliato per la carica in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117;

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;



Centro Clinico Crocetta	CONVENZIONE DI TIROCINIO	M.M.04-07	Pagina 2 di 3
-------------------------	--------------------------	-----------	------------------

che la Scuola di Psicoterapia Cognitiva con D.M. 09/09/94, DM 17/03/03 e D.M. 23/02/2007 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nelle Sedi di Torino, Vercelli e Genova;

che la presente convenzione si pone la finalità di valorizzare la funzione formativa delle strutture ospitanti, riconoscendo il patrimonio di esperienze del personale ivi operante nel valutare, comprendere ed intervenire sui problemi posti dall'utenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda ospitante, accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi psicologi e medici della Scuola di Psicoterapia Cognitiva (di seguito: Scuola) iscritti nella sede di Torino, Vercelli e Genova ai corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.

L'Azienda ospitante individua le sottoindicate strutture quali sedi ove verranno effettuate le attività oggetto del tirocinio:

- Dipartimento salute mentale
- Neuropsichiatria Infantile
- Servizio di Psicologia

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è di n. 3, stabilito annualmente in accordo con i responsabili delle strutture interessate ed in base alle esigenze dei Servizi medesimi fino alla durata di validità della presente convenzione.

L'Azienda ospitante, sentito il Rappresentante della Scuola, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti psicologi/psichiatri iscritti al relativo Albo professionale ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

ART. 2

L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 100 ore né superiore alle 150 ore.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Direttore della struttura interessata dell'Azienda ospitante, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor*.

ART. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia e in conformità a quanto previsto dall'art.8 del D.M. 11/12/1998 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

DATA EMISSIONE	01/04/2008	DATA REVISIONE		INDICE REVISIONE	Rev. 0
----------------	------------	----------------	--	------------------	--------

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Direttore della struttura interessata dell'Azienda ospitante, su proposta del Tutor e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 4

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Amministrazione dell'Azienda ospitante. I tirocinanti si impegnano a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatisi durante l'attività di tirocinio. La mancata esibizione delle polizze sopra indicata sarà condizione risolutiva della presente convenzione.

ART. 5

I tirocinanti si impegnano a garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

ART. 6

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dal, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi con tre mesi di anticipo dalla scadenza di ogni anno a mezzo raccomandata A.R.. L'accordo potrà essere rinnovato alla scadenza su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, li

Scuola di Psicoterapia Cognitiva
Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Rosa Antonella PELLEGRINI

Azienda Sanitaria Locale VCO
Il Direttore Sanitario F.F. di Commissario
Dr. Renzo Sandrini